



COMUNE DI MONTENERODOMO
PROVINCIA DI CHIETI
"Croce di guerra al valor militare"

Piazza B. Croce, n. 1 66010 Montenerodomo (CH) – C.F. e partita IVA 00253540694 – Tel. 0872/960109 – Fax 0872/960058

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 29-12-2023

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022 Determinazioni..

L'anno duemilaventitre, il ventinove del mese di dicembre alle ore 16:30, ai sensi e per gli effetti del "Regolamento comunale per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi ed organismi collegiali" approvato con delibera di C.C. n. 11 del 27.04.2022, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme stabilite, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente\Assente
Angelo Piccoli	SINDACO	Presente
ANTONIO TAMBURRINO	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
SANDRA ROSSI	CONSIGLIERE	Presente
CAMILLO ROSSI	CONSIGLIERE	Presente
PAMELA D'ORAZIO	CONSIGLIERE	Presente
ANTONIO DI TOMASO	CONSIGLIERE	Presente
LUCIO CAROZZA	CONSIGLIERE	Presente
ANTONELLA D'ORAZIO	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
MARCO D'ORAZIO	CONSIGLIERE	Presente
MARCO TAMBURRINO	CONSIGLIERE	Presente
GABRIELE D'ORAZIO	CONSIGLIERE	Assente

Il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA BARBARA MANGIAPANE, assiste alla seduta.

Il SINDACO, sig. Angelo Piccoli, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

RICHIAMATO in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

RICORDATO che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si proceduto a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

ATTESO

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 in data 29.09.2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
- la nota prot. n. 2143 del 27.10.2017, con la quale è stato inviato il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipate e relativo allegato, alla Corte dei Conti, Sezione Abruzzo;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 12.12.2018, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 04.12.2019, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la nota di avvenuta ricezione dell'Applicativo PARTECIPAZIONI del Portale Tesoro del MEF in data 16.07.2020 (Prot. n. DT 57301-2020 del 16.07.2020) di accettazione dell'avvenuto invio del provvedimento di ricognizione periodica delle partecipate al 31/12/2018 e relativo allegato, alla Corte dei Conti, Sezione Abruzzo;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 in data 18.12.2020, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2019 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;

- la nota di avvenuta ricezione dell'Applicativo PARTECIPAZIONI del Portale ConTe (Prot. n. SC_ABR-0002206 del 03.03.2021) di accettazione dell'avvenuto invio del provvedimento di ricognizione periodica delle partecipate al 31.12.2019 e relativo allegato, alla Corte dei Conti, Sezione Abruzzo;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 in data 27.12.2021, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2020 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la nota di avvenuta ricezione dell'Applicativo PARTECIPAZIONI del Portale ConTe (Prot. n. SC_ABR-0000201 del 19.01.2022) di accettazione dell'avvenuto invio del provvedimento di ricognizione periodica delle partecipate al 31.12.2020 e relativo allegato, alla Corte dei Conti, Sezione Abruzzo;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 in data 20.12.2022, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2021 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la nota di avvenuta ricezione dell'Applicativo PARTECIPAZIONI del Portale ConTe (Prot. n. SC_ABR-0002366 del 15.06.2023) di accettazione dell'avvenuto invio del provvedimento di ricognizione periodica delle partecipate al 31.12.2021 e relativo allegato, alla Corte dei Conti, Sezione Abruzzo;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Comune di Montenerodomo possiede le seguenti partecipazioni detenute alla data del 31.12.2022:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.
1	S.A.S.I. S.p.A. – Società Abruzzese Servizio Idrico Integrato	1,20%
2	Eco. Lan S.p.A.	0,6240%
3	CarecinaGas S.r.l.	25%
4	CalderaliGas S.r.l.	25%
5	Sangrogest S.r.l.	1%

DATO ATTO che con nota acquisita al prot dell'Ente n. 3681 del 17.12.2021 la I.S.I. Srl ha comunicato di aver provveduto ad inviare a Visura camerale dalla quale risulta che la ISI Srl, a seguito di chiusura della procedura di liquidazione, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 30.07.2021;

DATO ATTO che per le società della Carecina GAS Srl e Sangrogest S.r.l. viene mantenuta la partecipazione dell'Ente nelle more dell'espletamento della gara d'ambito Chieti 2 Est-Sud per l'affidamento della gestione in forma associata del pubblico servizio di distribuzione del Gas metano così come previsto dal D.M. 226/2011;

DATO ATTO altresì che la partecipazione del 25% nel capitale sociale di Calderali Gas S.r.l. è detenuta insieme agli altri Comuni soci pubblici di Torricella Peligna, Gessopalena e Roccascalegna, ciascuno dei quali detiene una pari quota del 25%;

CONSIDERATO che:

- il 21/07/2022 l'Assemblea ordinaria della Calderali Gas S.r.l. unanime ha deliberato di procedere alla totale cessione delle quote societarie a causa dello stato di crisi del settore conseguente all'invasione Russa dell'Ucraina, iniziata lo scorso mese di febbraio, che ha determinato un vertiginoso aumento del prezzo al mc del gas, che tra maggio 2021 e maggio 2022 è stato di circa il 1000%, nonché importanti difficoltà alla continuità aziendale per la quale il principale fattore di rischio era rappresentato dalla disponibilità di uno shipper (fornitore all'ingrosso) in grado di praticare un'offerta per la fornitura di gas a prezzi sostenibili e certi, rischio conseguente alla desertificazione delle offerte di vendita sul mercato all'ingrosso;
- all'esito di ulteriori sviluppi negativi, il 19/11/2022 l'Assemblea ordinaria della Società in argomento, preso atto del perdurare dello stato di crisi, dell'altissima volatilità dei prezzi e dell'impossibilità di garantire la continuità aziendale conseguente al venir meno del proprio shipper Vestina Gas e Luce S.p.a. che unilateralmente ha rescisso anticipatamente il contratto in essere e alla perdita di tutti i propri clienti finali con il loro passaggio al Fornitore di Ultima Istanza (FUI) Enel o Hera, unanime ha deliberato, tra l'altro, di sottoporre ai Consigli comunali degli Enti soci la proposta sulla messa in liquidazione della Società entro il 31/12/2022;
- che lo Stato Patrimoniale e Conto Economico, allegato sub n. 3, della Calderali Gas S.r.l. al 30/11/2022, acquisiti agli atti di questo Ente, evidenziano una situazione economico-patrimoniale equilibrata da cui deriva una proiezione dell'utile di esercizio di € 10.716/19 e a un attento esame consentono di valutare positivamente le prospettive della procedura di liquidazione non implicanti riflessi negativi sul bilancio dell'Ente;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20.12.2022, esecutiva, con la quale, tra l'altro, in occasione della ricognizione delle partecipate detenute al 31.12.2021 si

- dava atto che era venuto meno l'interesse del Comune di Montenerodomo a mantenere la propria partecipazione nella Calderali Gas S.r.l. che non era più in grado di conseguire il proprio scopo sociale;
- si approvava lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Calderali Gas S.r.l.;
- si dava ampio mandato al Sindaco, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, affinché proponesse tale opportuna deliberazione di scioglimento anticipato e di messa in liquidazione in sede di Assemblea ordinaria della società, provvedendo all'adozione degli atti e dei provvedimenti di rito;

CONSIDERATO altresì che l'assemblea ordinaria dei soci della Calderali Gas il 29 novembre 2023 ha deliberato la messa in liquidazione della società Calderali Gas S.r.l.;

VISTA nota dell' Amministratore Unico della Calderali Gas S.r.l con la quale si convoca l' Assemblea straordinaria dei soci per il giorno 18 dicembre 2023 - presso lo Studio del Notaio Francesco Carabba per lo scioglimento e messa in liquidazione della società con contestuale nomina del liquidatore ai sensi dell' art. 22 dello statuto della società;

DATO ATTO che alla data della presente deliberazione come da Assemblea Straordinaria anzidetta tenutasi il 18 Dicembre 2023 la società Calderali Gas S.r.l. è stata posta in liquidazione ed è stato nominato il Dott. Antonio Di Tullio quale Liquidatore incaricato;

EVIDENZIATO

- che il Comune di Montenerodomo detiene altresì una quota del 0,6240% della partecipata ECO.LAN. Spa;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 17.07.2019 si provvedeva all'affidamento in house del servizio di igiene urbana del Comune di Montenerodomo;
- che alla data della presente deliberazione il contratto è ancora in essere;

VISTA la Deliberazione n. 308/2023/VSG del 13 Novembre 2023 della Corte dei Conti e trasmessa anche a tutti i Comuni Soci di ECO.LAN. Spa con la quale:

“ACCERTA

- *il mancato aggiornamento dell'art. 24, commi 1 e 2, dello statuto in riferimento al testo dell'art. 11, comma 3, del d. lgs. n. 175 del 2016, come sostituito dall'art. 7, comma 1 lett. “b”, del d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100;*
- *il mancato rispetto dell'obbligo di trasparenza di cui al combinato disposto degli articoli 22 del d. lgs. n. 175 del 2016 e degli articoli 8 e 13, del d. lgs. n. 33 del 2013, con specifico riferimento alla permanenza delle informazioni per un periodo di cinque anni successivi rispetto a quello in cui sorge l'obbligo di pubblicazione.*

INVITA

i Comuni partecipanti alla specifica e analitica valutazione dell'economicità e dell'efficienza del sistema di governo e gestione tramite consiglio di amministrazione, in luogo di quello dell'amministratore unico, in sede di analisi annuale dell'assetto complessivo della ECO.LAN. s.p.a., da svolgersi ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016.”

DATO ATTO che come fedelmente riportato sopra nella stessa delibera la Corte dei Conti ha invitato i Comuni partecipanti alla specifica e analitica valutazione dell'economicità e dell'efficienza del sistema di governo e gestione tramite consiglio di amministrazione, in luogo di quello dell'amministratore unico, in sede di analisi annuale dell'assetto complessivo della ECO.LAN. s.p.a., da svolgersi ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016;

VISTA la nota della ECOLAN spa Prot. 017803 del 07.12.2023 e acquisita al protocollo dell'Ente n. 4210 dell'11.12.2023 a firma del Direttore Generale nella quale si dà atto delle motivazioni economiche e dell'opportunità in termini di efficienza del sistema di governo di gestione che hanno portato la ECOLAN spa ad adottare quale sistema di governo e gestione il Consiglio di Amministrazione in luogo dell'organo amministrativo Monocratico – Amministratore Unico;

DATO ATTO CHE nelle premesse della nota viene riportato quanto segue...” un primo rilievo ha carattere puramente formale e rileva che l'art. 24 dello Statuto reca alcuni riferimenti a una versione non più vigente dell'art. 11 , co.3, del TUSP. Al riguardo la società provvederà ad approvare una modifica della formulazione dell'art.24, nella quale dar conto della scelta adottata dall'assemblea con delibera motivata, in perfetta aderenza alla nuova versione dell'art. 11, co. 3 del TUSP.

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci della ECOLAN spa acquisita al protocollo comunale n. 6969 del 13/12/2023 recante al punto 1 l'aggiornamento dell'art. 24 comma 1 e 2 alle nuove disposizioni normative.

ACQUISITI agli atti di questo Ente l'estratto dell'Assemblea dei Soci della ECO.LAN Spa del

19.12.2023, nonché la Relazione del Collegio Sindacale in merito ai rilievi mossi dalla Corte dei Conti;

RITENUTO CHE la scelta di dotarsi di un consiglio di amministrazione in luogo dell'amministratore unico siano conseguenza delle peculiarità che contraddistinguono la governance e l'operatività della ECOLAN spa e rappresenta una delle più penetranti modalità di esercizio del controllo analogo in quanto dà la possibilità di nominare membri in C.d.a. da parte dei singoli soci soprattutto nelle società partecipate ;

RITENUTO CHE tale scelta organizzativa viene svolta in condizioni di economicità e contenimento dei costi;

RITENUTO CHE, in sede di analisi per le annualità successive, dell'assetto complessivo della ECO.LAN. s.p.a., da svolgersi ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016, il Comune di Montenerodomo valuterà:

- a) il permanere delle condizioni, di cui ai punti precedenti, che hanno portato a tale scelta organizzativa;
- b) la eventuale opzione dell'adozione di un organo monocartico;

Il Sindaco dopo aver illustrato la proposta apre la discussione e interviene l'Assessore Tamburrino Antonio che chiede chiarimenti in merito alla posizione della Calderali Gas e sottolinea che per l'azione di messa in liquidazione dal 18 Dicembre 2023 è mancata la comunicazione tra Sindaco e Giunta e soprattutto è mancata la comunicazione nei confronti della cittadinanza, fatto ritenuto dallo stesso grave. Il Sindaco risponde.

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

ACQUISITO agli atti il parere dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 14 del 22.12.2023 acquisito al protocollo comunale n. 4457 del 29.12.2023;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267;

Sentito l'esito della votazione proclamata dal Presidente come segue: favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da tutti i presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di considerare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente deliberato, quale motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
2. Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2022 delle società in cui il Comune di Montenerodomo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati sub nn. 1 e 2, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di dare atto che la ISI S.r.l. risulta cancellata dal registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara in data 30.07.2021, giusta visura camerale agli atti di questo Ente, prot n. 3681 del 17.12.2021;
4. Di dare atto altresì che in merito alla partecipazione nella Calderali Gas S.r.l.:
 - l'assemblea ordinaria dei soci della Calderali Gas il 29 novembre 2023 ha deliberato la messa in liquidazione della società Calderali Gas S.r.l.;
 - l' Amministratore Unico della Calderali Gas S.r.l convoca l' Assemblea straordinaria dei soci per il giorno 18 dicembre 2023 - presso lo Studio del Notaio Francesco Carabba per lo scioglimento e messa in liquidazione della società con contestuale nomina del liquidatore ai sensi dell' art. 22 dello statuto della società;
 - alla data della presente deliberazione come da Assemblea Straordinaria anzidetta tenutasi il 18 Dicembre 2023 la società Calderali Gas S.r.l. è stata posta in liquidazione ed è stato nominato il Dott. Antonio Di Tullio quale Liquidatore incaricato;
5. Di trasmettere copia del presente atto ai Comuni di Torricella Peligna, Gessopalena e Roccasalegna per gli atti di propria competenza in ordine alla Calderali Gas S.r.l.;
6. di confermare la scelta di dotarsi di un consiglio di amministrazione in luogo dell'amministratore unico siano conseguenza delle peculiarità che contraddistinguono la governance e l'operatività della ECOLAN spa;
7. che tale scelta organizzativa viene svolta in condizioni di economicità e contenimento dei costi; di valutare in sede di analisi per le annualità successive, dell'assetto complessivo della ECO.LAN. s.p.a., da svolgersi ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016:
 - a) il permanere delle condizioni, di cui ai punti precedenti, che hanno portato a tale scelta organizzativa;
 - b) la eventuale opzione dell'adozione di un organo monocartico;
8. Di incaricare gli organi e il competente responsabile, secondo le rispettive competenze, di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
9. Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
10. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate;
11. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. con le modalità di cui all' art. 17 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n.114 alla struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del MEF attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, <https://portalesoro.mef.gov.it>, e di trasmettere la presente alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.S.P.;

Infine, con separata votazione espressa nei termini che seguono: favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da tutti i presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to sig. Angelo Piccoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to sig. Angelo Piccoli

Fatto, letto e firmato

SINDACO
F.to sig. Angelo Piccoli

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BARBARA MANGIAPANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 73

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Montenerodomo, lì 29-02-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Piccoli sig. Angelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-12-2023

√ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Montenerodomo, lì 29-12-2023

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BARBARA MANGIAPANE

Per copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, lì 29-02-2024

SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BARBARA MANGIAPANE